

## **“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”**

### **OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art.1**

#### **OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

Il presente Capitolato stabilisce le Norme relative all’Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’ art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti distinti “a corpo o a misura” (appalti specifici attuativi), attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità finanziarie dell’Amministrazione, riguardanti il “Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione prodotti dall’Impianto di Depurazione Consortile situato in via Carloforte - Corpo Centrale Agglomerato Industriale - in Comune di Santa Giusta”.

Il Servizio avrà la durata di mesi 48 (quarantotto) secondo le condizioni specificate nel presente Capitolato Speciale D’Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara e annualmente i singoli appalti specifici attuativi saranno affidati secondo le procedure previste all’art. 54, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 senza avviare un nuovo confronto competitivo, utilizzando per le voci riportate nell’*All.to 3- Lista delle Prestazioni* i prezzi unitari offerti in fase di gara, che l’Aggiudicatario riporterà nell’*All.to E-Offerta economica*.

Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’Accordo Quadro.

L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici attuativi che verranno assegnati all’unico operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo “accordo” e che saranno volti all’esecuzione di servizi annuali di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione prodotti dall’Impianto di Depurazione Consortile mediante contratti specifici attuativi.

Nell’accordo quadro e negli appalti specifici attuativi (contratti specifici attuativi) sono comprese tutte le prestazioni e gli oneri, descritti nel seguito, necessari per dare il servizio di cui trattasi completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. La procedura di selezione in argomento costituisce un metodo con il quale l’Amministrazione appaltante vuole individuare un operatore economico per la stipula dell’accordo stesso. Tale procedura di scelta del contraente non costituisce aggiudicazione in quanto non determina in automatico, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di affidare i successivi contratti specifici attuativi. Le norme contenute nel presente Capitolato si intendono valide qualora non in contrasto con quanto dettato dal sopra richiamato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50: qualora sussista contrasto si intende ovviamente applicato quanto prescritto dal succitato Decreto Legislativo.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano Norme contrattuali e prescrizioni tecniche da applicare al Servizio da eseguire.

**Art. 2**

**IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'ammontare massimo relativo all'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo del numero dei contratti specifici attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 anni, in virtù dell'Accordo quadro medesimo, per l'esecuzione del **Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione** ammonta ad **€ 1.359.400,00** (Euro un milione trecentocinquantanove mila quattrocento/00), di cui **€ 4.000,00** (euro quattromila/00) per *Oneri relativi alla Sicurezza* non soggetti a ribasso, che verranno liquidati come indicato all'art. 15 seguente, ed **€ 1.355.400,00** (Euro un milione trecentocinquantaquattro mila quattrocento/00) da sottoporre a ribasso d'asta.

Nelle Tabelle seguenti è esplicitato il dettaglio delle voci di costo che concorrono a formare la spesa complessiva stimata, rispettivamente, per **un singolo anno di servizio** e per il **Servizio quadriennale (48 mesi) di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo dei Fanghi da Depurazione in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata** provenienti dall'Impianto di Depurazione Consortile, per il quale è appunto prevista la durata di **48 mesi**:

**STIMA ANNUALE**

Descrizione	Unità mis.	Quantità Prevista all'anno	Prezzi Unitari	Totali annui
Ritiro fanghi "idonei" e "inidonei" e loro trasporto a destino (presso Aziende agricole, impianto di trattamento e messa in riserva, discarica).	ton.	3.700	€ 16,00	€ 59.200,00
Spandimento fanghi "idonei" direttamente in campo presso Aziende agricole (si stima il 60%).	ton.	2.190	€ 64,00	€ 140.160,00
Trattamento fanghi "messa in riserva" presso impianto e successivo riutilizzo in campo (Si stima il 40%).	ton.	1.460	€ 84,00	€ 122.640,00
Smaltimento fanghi "inidonei" presso discarica controllata.	ton.	50	€ 205,00	€ 10.250,00
Campionamento ed analisi fanghi (routine trimestrale).	n°	4	€ 1.500,00	€ 6.000,00
Campionamento ed analisi particolari parametri (es. rame).	n°	12	€ 50,00	€ 600,00
		TOTALE A BASE D'ASTA		<b>€ 338.850,00</b>
Oneri della sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008	€			<b>€ 1.000,00</b>
		TOTALE IN APPALTO		<b>€ 339.850,00</b>

I prezzi unitari e gli importi della tabella sopra riportata verranno posti a base di gara dell'Accordo Quadro; i prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario verranno poi utilizzati nei contratti specifici attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 anni di vigenza dell'Accordo Quadro.

**STIMA QUADRIENNALE**

Descrizione	Unità mis.	Quantità Prevista nel quadriennio	Prezzi Unitari	Totali per il quadriennio
Ritiro fanghi "idonei" e "inidonei" e loro trasporto a destino (presso Aziende agricole, impianto di trattamento e messa in riserva, discarica).	ton.	14.800	€ 16,00	€ 236.800,00

**- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE -**

Spandimento fanghi "idonei" direttamente in campo presso Aziende agricole (si stima il 60%).	ton.	8.760	€ 64,00	€ 560.640,00
Trattamento fanghi "messa in riserva" presso impianto e successivo riutilizzo in campo (Si stima il 40%).	ton.	5.840	€ 84,00	€ 490.560,00
Smaltimento fanghi "inidonei" presso discarica controllata.	ton.	200	€ 205,00	€ 41.000,00
Campionamento ed analisi fanghi (routine trimestrale).	n°	16	€ 1.500,00	€ 24.000,00
Campionamento ed analisi particolari parametri (es. rame).	n°	48	€ 50,00	€ 2.400,00
TOTALE A BASE D'ASTA				<b>€ 1.355.400,00</b>
Oneri della sicurezza ai sensi D.Lgs 81/2008	€			<b>€ 4.000,00</b>
TOTALE IN APPALTO				<b>€ 1.359.400,00</b>

L'importo pari ad **€ 1.359.400,00** non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna, pertanto, in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare l'intero importo di € 1.359.400,00, comprensivo del ribasso d'asta.

L'importo offerto risulterà dal prodotto dei prezzi unitari offerti riportati nell'*All.to E-Offerta economica*, moltiplicato per le quantità delle voci componenti il servizio indicati nell'*All.to 3-Lista delle prestazioni* del *Progetto di servizio* allegato al Disciplinare di Gara. Tali prezzi unitari sono comprensivi di tutte le prestazioni indicate nella predetta *Lista delle prestazioni* e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi unitari offerti in sede di gara si intendono comprensivi di oneri per la messa a disposizione dei semirimorchi a vasca (o in alternativa dei cassoni scarrabili), del trasporto dei fanghi, del loro spandimento e/o trattamento/condizionamento e/o smaltimento a discarica autorizzata, dei costi per gli operatori, i mezzi e le attrezzature, nonché di spese generali e utile di impresa.

Sono esclusi unicamente i costi per la sicurezza relativi a rischi specifici propri delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto per i quali è stato stimato un importo complessivo non soggetto a ribasso d'asta di € 4.000,00 a copertura degli oneri che verranno determinati volta per volta in ogni singolo contratto specifico. Resta salva la possibilità di adeguamento e aggiornamento dello Schema di DUVRI allegato al Progetto di Servizio a seguito dell'analisi del DUVRI dell'Appaltatore.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Servizio di *Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione* avrà durata quadriennale - 48 mesi e verrà assegnato mediante appalti specifici attuativi di durata indicativamente annuale.

L'avvio del Servizio verrà computato a far data dal *Verbale di consegna del servizio* che verrà redatto dal Direttore del servizio e sottoscritto dall'Appaltatore.

Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di contratto.

### Art.3

#### MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto verrà affidato mediante **Procedura Aperta** ai sensi articoli n. 59 e n. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo complessivo indicato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, mentre il Consorzio si riserva, comunque, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione.

### Art.4

#### STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO

Concluse le procedure per l'individuazione dell'operatore economico, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell'Accordo Quadro ha luogo entro il termine massimo di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o di differimento espressamente concordata con lo stesso operatore economico.

Sono parte integrante dell'Accordo Quadro:

- a) Il Progetto di servizio con il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) L'elenco dei Prezzi Unitari contenuti nell'Offerta: All.to E-Offerta economica;
- c) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Nel corso dei singoli appalti specifici attuativi gli allegati verranno eventualmente integrati e formeranno parte integrante dei documenti di contratto specifico come riportato nel successivo art.5.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'Esecuzione. Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza. L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso del Servizio dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato dei Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili. Ciò, ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento del Servizio appaltato e che impongano all'Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

## Art. 5

### PROCEDURA PER L'AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti specifici attuativi sulla base dei Prezzi Unitari offerti rispetto a quelli indicati nell'All.to 3-Lista delle prestazioni del Progetto di servizio.

Per il Codice Identificativo di Gara relativo ai contratti specifici attuativi del presente Accordo Quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, si farà riferimento al "CIG derivato" che obbligatoriamente l'Amministrazione dovrà richiedere per identificare i singoli contratti stipulati a valle dell'accordo quadro.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto specifico l'Appaltatore, ove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione. Successivamente all'accettazione e sottoscrizione del contratto specifico relativo allo specifico Servizio l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dello stesso la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato. Pertanto, successivamente all'aggiudicazione e stipula dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 4, per l'aggiudicazione di ciascun appalto specifico, trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, l'Amministrazione procederà tramite proprio rappresentante incaricato, nella Persona del Responsabile del Procedimento, ponendo in essere le seguenti attività:

- a) Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto predisponendo la documentazione progettuale esecutiva inerente al Servizio da eseguire determinato dalle proprie necessità e/o sulla base delle indicazioni fornite dall'Appaltatore in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro, procedendo alla stima sulla base dei Prezzi offerti in fase di gara per le prestazioni indicate al successivo articolo 6;
- b) Successivamente, l'Amministrazione provvederà alla richiesta di eventuale conferma o completamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs 50/2016, dell'offerta relativa al servizio da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni (fisse) previste nell'Accordo Quadro;
- c) Con la ricezione dell'offerta, a seguito della valutazione della stessa, l'Amministrazione procederà ad aggiudicare l'appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto specifico in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro con i Prezzi e le medesime condizioni offerte all'interno dell'Accordo stesso.

Per ciascun appalto specifico verrà stipulato, nei termini stabilito dall'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs 50/2016, un contratto specifico. In funzione dell'Importo dell'appalto specifico, il contratto specifico potrà avere anche la forma di semplice Lettera commerciale (Lettera di Conferma d'Ordine) o Ordine di Servizio contenente le indicazioni tecniche ed economiche del contratto specifico.

Ogni singolo contratto specifico successivo potrà essere stipulato o interamente "a corpo" o interamente "a misura", o parte "a corpo" e parte "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016. Resta stabilito, inoltre, che i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, così come risultanti dall'All.to E-Offerta,

saranno parte integrante dell'Accordo Quadro e verranno utilizzati per tutti i singoli specifici contratti attuativi. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Gli stessi prezzi potranno essere applicati per la valutazione di eventuali varianti, da inserire in apposita Perizia autorizzata dal Responsabile del Procedimento, o per eventuali detrazioni che si rendesse necessario operare.

L'Appaltatore, per ogni contratto specifico attuativo non sarà tenuto a produrre una specifica cauzione, ma si farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro.

## Art.6

### DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE NEI CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI

Oggetto dell'appalto è la *Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione* prodotti dall'Impianto di Depurazione Consortile situato in via Carloforte - Corpo Centrale Agglomerato Industriale.

Il Servizio, più in particolare, riguarderà:

- La messa a disposizione, presso l'impianto di depurazione consortile, dei semirimorchi a vasca necessari (o in alternativa dei cassoni scarrabili) idonei al carico e trasporto dei fanghi;
- La sostituzione dei semirimorchi (o dei cassoni) con altri equivalenti vuoti non appena completato il carico, in maniera tale da non creare ostacolo al continuo e ottimale lavoro dell'impianto di depurazione;
- Il trasporto dei fanghi idonei direttamente presso le aziende agricole convenzionate con l'Appaltatore o ad eventuale "messa in riserva" dei fanghi presso impianti autorizzati;
- Lo spandimento dei fanghi idonei direttamente presso le aziende agricole convenzionate, compresa la loro eventuale temporanea messa in riserva;
- L'eventuale trattamento/condizionamento dei fanghi inidonei recuperabili presso impianto autorizzato prima del successivo riutilizzo in campo, compresa la loro temporanea messa in riserva e il loro successivo spandimento;
- Il trasporto e lo smaltimento dei fanghi inidonei non recuperabili presso impianti autorizzati o discariche autorizzate, ogni onere compreso;
- L'esecuzione dei campionamenti e delle relative analisi trimestrali di routine per la caratterizzazione periodica da eseguirsi sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi del Decreto Legislativo n° 99 del 27/01/1992 e della Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, così come integrate o modificate dal Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova", convertito con modifiche dalla Legge 16/11/2018 n. 130 e da eventuali prescrizioni successive;
- L'esecuzione dei campionamenti e delle relative analisi su particolari parametri da concordare con la Stazione appaltante.

Il Consorzio consegnerà all'Appaltatore l'intero quantitativo dei fanghi idonei, parzialmente disidratati, con una sostanza secca compresa tra il 16% ed il 22%. I Fanghi dovranno risultare idonei ai sensi dell'"Allegato 1 B" del Decreto Legislativo n° 99 del 27/01/1992 e delle "Tab. A" "Tab. B" "Tab. C" di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 - Direttive Regionali per la Gestione e l'Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di Depurazione in Agricoltura, così come integrate o modificate dal Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova", convertito con modifiche dalla Legge 16/11/2018 n. 130 e da eventuali prescrizioni successive.

L'eventuale quota di fanghi non idonei all'utilizzo in agricoltura verrà sempre consegnata all'Appaltatore dovrà conferirla presso impianti di trattamento e messa in riserva, qualora i fanghi fossero utilizzabili in agricoltura previo trattamento, ovvero smaltita presso discarica autorizzata.

L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione i semirimorchi a vasca, o in alternativa i cassoni scarrabili, idonei al carico e trasporto dei fanghi e a posizionare gli stessi sotto i nastri di carico dei fanghi nelle zone di carico indicate nella **Tavola 1** del Progetto di Servizio.

Appena carico, il semirimorchio (o il cassone) sarà prelevato e sostituito con altro equivalente vuoto in maniera tale da assicurare il continuo e ottimale lavoro del Depuratore.

I prelievi dei fanghi verranno effettuati nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, di mattina o di sera, secondo le esigenze operative comunicate di volta in volta dal personale tecnico del Depuratore.

Il servizio, se necessario, potrà essere esteso anche alla giornata del sabato compatibilmente con i divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

I fanghi così prelevati e trasportati verranno presi in consegna dal personale dell'Appaltatore presso le Aziende agricole convenzionate con l'Appaltatore medesimo o presso il sito di trattamento e messa in riserva autorizzato all'Appaltatore da parte degli Organi competenti (Province).

L'Appaltatore, dovrà produrre le autorizzazioni ottenute sia per del sito di trattamento e messa in riserva, sia per lo spandimento nelle Aziende agricole indicate.

L'Appaltatore dovrà garantire la piena disponibilità dei necessari sistemi di stoccaggio dei fanghi dotati dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, oltre che di tutti quei mezzi ed attrezzature necessarie per il corretto svolgimento del lavoro all'interno delle aziende agricole convenzionate con lo stesso Appaltatore.

Il Consorzio, da parte sua, si impegna a segnalare tempestivamente le eventuali modifiche nella conduzione dell'Impianto di depurazione che potrebbero modificare significativamente la qualità dei fanghi prodotti.

Nell'adempimento dell'appalto dovranno essere sempre osservate le prescrizioni del Decreto Legislativo 152/2006, del Decreto Legislativo n° 99 del 27/01/1992, così come integrato dalle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, nonché delle ulteriori leggi e prescrizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali attinenti o inerenti alla materia, ed in particolare le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Regionali e/o Provinciali.

L'Appaltatore dovrà dimostrare in sede di gara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, in corso di validità, necessarie ai fini dell'adempimento del Servizio oggetto dell'appalto; tali "autorizzazioni" dovranno essere possedute anche dalle eventuali Ditte subappaltatrici (ammesse per i soli trasporti) ed esse dovranno essere depositate agli atti del Consorzio per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore dovrà garantire di godere del diritto di spandere i fanghi sulle Aree Agricole indicate, per tutta la durata dell'appalto.

Le attività sopra indicate sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146.

## Art.7

### OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto, nell'ambito delle attività di trasporto, di eventuale stoccaggio e di spandimento dei fanghi, ad eseguire a proprio carico e senza apposita richiesta da parte del Consorzio le seguenti prestazioni in favore dell'Ente e delle Autorità competenti:

- Nell'eventualità in cui fosse necessario provvedere ad uno stoccaggio dei fanghi che non sia previsto dall'Autorizzazione in possesso dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione delle Autorità competenti e dovrà esserne tempestivamente informato il Consorzio.
- L'Appaltatore dovrà effettuare le operazioni di utilizzo dei fanghi sulle Aree Agricole secondo le buone pratiche agricole e nell'osservanza delle prescrizioni del Decreto Legislativo 99 del 27/01/1992, delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010, nonché in generale del Decreto Legislativo 152/2006 e delle altre norme applicabili. In particolare, dovranno essere osservati i divieti di applicazione e le limitazioni di cui all'Artt. 3 e 4 del Decreto Legislativo 99/1992 e degli Artt. 3, 4, 5 e 7 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010. L'Appaltatore effettuerà il Servizio ad essa affidato considerando e rispettando anche tutti gli aggiornamenti normativi in materia di analisi e caratteristiche dei fanghi previste dal cosiddetto "Decreto Genova".
- L'Appaltatore solleva il Consorzio da ogni responsabilità che potrebbe derivare a suo carico dal trasporto, dallo stoccaggio e dallo spandimento dei fanghi. Tale impegno di manleva è assunto sia con un riferimento ad eventuali danni a terzi sia con riferimento ad eventuali danni ambientali. All'uopo, l'Appaltatore dovrà attivare e trasmettere al Consorzio una polizza assicurativa a copertura dei rischi sopraccitati.
- L'Appaltatore, a semplice richiesta, dovrà consentire il libero accesso del personale del Consorzio alle Aree Agricole per tutta la durata del Servizio.
- Per quanto riguarda le modalità di raccolta e trasporto, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto dall'art. 8 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010.
- L'Appaltatore dovrà provvedere alla puntuale e corretta compilazione del registro dei terreni di cui all'Art 15 del Decreto Legislativo 99/92 ed all'Art. 12 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e farà sì che lo stesso possa essere ispezionato in qualunque momento, previa richiesta, da parte del Consorzio o delle Autorità preposte al controllo. Il Registro dovrà essere istituito e compilato secondo le prescrizioni dell'Art. 15 del Decreto Legislativo 99/92 e sulla base dei moduli di cui all'Allegato III B dello stesso. L'Appaltatore conserverà il registro, i certificati di analisi e, i formulari di identificazione per un periodo di almeno 6 anni dalla data di ultima compilazione e trasmetterà al Consorzio, alla fine di ciascun anno solare, copia della documentazione completa relativa a ciascun anno, nonché i resoconti mensili del piano di spandimento con individuazione catastale (fogli e mappali) delle aziende interessate.
- L'Appaltatore garantisce che gli spandimenti in agricoltura verranno effettuati esclusivamente con fanghi giudicati idonei sulla base dei Provvedimenti autorizzativi della Regione Sardegna e/o delle Amministrazioni Provinciali.
- L'Appaltatore osserverà le prescrizioni del D.Lgs 99/92, delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e delle Autorizzazioni ricevute in materia di trasporto dei fanghi. A tal fine dovrà, in particolare, osservare le norme emanate in materia di circolazione stradale nonché provvedere affinché il carico sia in condizioni di sicurezza ed assicurarsi che

vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare fuoriuscite durante il trasporto. Qualora dovessero verificarsi incidenti stradali durante il trasporto l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente il Consorzio. In ogni caso, la responsabilità per eventuali richieste di risarcimento del danno dovranno intendersi a carico dell'Appaltatore e del suo eventuale sub-appaltatore.

- L'Appaltatore si impegna a richiedere al Consorzio l'autorizzazione per la Ditta che eventualmente dovesse assumere il sub-appalto del trasporto dei fanghi ed a consegnare preventivamente all'Ente stesso copia dell'autorizzazione e delle polizze di assicurazione.
- L'Appaltatore in relazione al *protocollo di caratterizzazione analitica dei fanghi* si impegna a seguire le modalità previste dall'Art. 14 delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 e al Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova", convertito con modifiche dalla Legge n. 16/11/2018 n. 130. In particolare i fanghi prodotti nell'*Impianto di Depurazione Consortile* dovranno essere sottoposti, a cura e spese dell'Appaltatore in quanto compreso nei prezzi offerti in sede di gara d'appalto, agli *accertamenti analitici riportati nelle tabelle A, B e C* di cui al paragrafo 14 della richiamata Direttiva Regionale ed inoltre, nella considerazione che l'Impianto consortile è autorizzato anche al trattamento dei rifiuti liquidi, i risultati degli accertamenti sopra detti dovranno essere convalidati da test di fitotossicità di germinazione o di vegetazione che dovranno essere eseguiti, sempre a cura e spese dell'Appaltatore, sia alla prima certificazione, sia ogni qualvolta cambi sostanzialmente la composizione dei rifiuti.
- Le modalità di campionamento dei fanghi dovranno essere conformi alle *norme UNI 10802* ed i campioni di fango dovranno essere accompagnati da un *Verbale di campionamento* in cui dovrà essere riportata la data del prelievo, l'impianto di depurazione ed il numero del lotto funzionale di provenienza del fango. Le analisi dei fanghi dovranno essere eseguite secondo le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA-CNR n. 64 del 1983-1985 e relativi aggiornamenti.
- Qualora il Consorzio richieda all'Appaltatore l'esecuzione di *analisi di caratterizzazione preventiva dei fanghi prodotti* dall'Impianto di depurazione preliminari all'utilizzo dei fanghi in agricoltura in quanto divenute necessarie, verrà richiesto allo stesso Appaltatore un preventivo specifico. Le prove dovranno essere eseguite con le modalità di seguito riportate: l'arco temporale da utilizzare, *tre mesi*, sarà quello previsto delle Direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta della R.A.S. n° 32/71 del 15/09/2010 per Impianti con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti. In tale arco temporale l'Appaltatore dovrà effettuare i controlli analitici sui fanghi così come prodotti nell'Impianto di depurazione con la frequenza e le modalità indicate nella *Tabella 1* riportata nel paragrafo 14 della citata Direttiva Regionale per impianti che trattano acque reflue urbane con rifiuti liquidi e potenzialità maggiore di 50.000 abitanti equivalenti, e precisamente *n. 2 campionamenti* nel trimestre costituiti da *n. 3 campioni elementari* prelevati con una distanza di *10 giorni*. Su questi due campioni l'Appaltatore dovrà effettuare gli *accertamenti analitici riportati nelle tabelle A, B e C, a loro volta convalidati da test di fitotossicità*. L'Appaltatore, entro 20 giorni dal completamento delle analisi, dovrà trasmettere i risultati al Consorzio, unitamente a tutti gli elementi utili per la individuazione dei siti in cui l'Appaltatore intende smaltire i fanghi prodotti nell'Impianto Consortile, al fine della notifica al Comune, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia di ubicazione dell'Impianto, nonché alle Province nei cui territori verranno presumibilmente utilizzati i fanghi.
- L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire al Consorzio, con frequenza trimestrale, le analisi di caratterizzazione periodica da eseguirsi sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura così come prodotti dall'*Impianto di Depurazione Consortile*. Gli accertamenti analitici da eseguire saranno quelli previsti dalle citate *tabelle A, B e C* riportate dalla citata Direttiva Regionale.

- L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà fornire al Consorzio, ogni qualvolta necessario, le analisi di caratterizzazione per particolari parametri, scelti dal Committente, da eseguirsi sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura così come prodotti dall'*Impianto di Depurazione Consortile*.
- Qualora gli accertamenti eseguiti sui parametri previsti dalle citate *tabelle A, B e C* della Direttiva Regionale Fanghi evidenziassero, per uno o più parametri, valori superiori al 90% del limite massimo consentito, il fango dovrà comunque essere conferito ad impianto di trattamento e messa in riserva prima del riutilizzo, quale misura precauzionale.
- Il Consorzio, non appena ricevuti i risultati delle analisi della *caratterizzazione preventiva* dall'Appaltatore, si impegna ad inoltrare formale notifica contenente i risultati della stessa al Comune, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia di ubicazione dell'Impianto, nonché alle Province nei cui territori verranno presumibilmente utilizzati i fanghi, in modo tale che l'utilizzatore possa procedere alla richiesta di autorizzazione di utilizzo dei fanghi in agricoltura. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio la consulenza necessaria per la predisposizione della documentazione da inviare.
- Il Consorzio, non appena ricevuti i risultati delle analisi della *caratterizzazione periodica* dall'Appaltatore, si impegna a trasmettere i risultati della stessa al soggetto utilizzatore, al Dipartimento ARPAS ed alla Provincia competenti per territorio.
- Il Consorzio, a suo libero e insindacabile giudizio, durante la durata dell'affidamento del servizio, si riserva di fare eseguire, in tre o più casi ritenuti necessari, ad altri due Laboratori specializzati le analisi dei campionamenti effettuati al fine di eseguire una verifica sulla attendibilità e affidabilità dei rapporti di prova effettuati dal laboratorio di analisi scelto dall'Appaltatore. Pertanto, a semplice richiesta del Consorzio, vi è l'obbligo per l'Appaltatore di effettuare una tripla campionatura per tutte le matrici da monitorare. Tutti gli oneri derivanti dalla tripla campionatura saranno a carico dell'Appaltatore in quanto da intendersi remunerati nei prezzi unitari offerti per il servizio in sede di gara. Una campionatura dei prelievi sarà portata presso il laboratorio scelto dall'Appaltatore per le consuete analisi, mentre le altre due campionature dovranno essere consegnate al Consorzio immediatamente dopo il prelievo, per l'effettuazione delle eventuali controanalisi. Tutti i campioni dovranno essere opportunamente sigillati ed etichettati con modalità identiche ed indifferenti per tutte e tre le campionature. Il triplo campionamento dovrà avvenire nell'impianto di depurazione con contenitori forniti dall'Appaltatore e con oneri a carico dello stesso. La loro tipologia, le dimensioni e le caratteristiche dovranno essere identiche per tutti e tre i campioni. Tali contenitori dovranno contenere fanghi in quantità sufficiente affinché il Consorzio possa incaricare altri due laboratori dell'effettuazione delle controanalisi.

#### **Art.8**

#### **REQUISITI TECNICI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A. per esercizio di attività inerente all'oggetto della gara ed essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali almeno nella Categoria 4, classe E.

L'appaltatore dovrà essere in possesso di autorizzazione Regionale e/o di autorizzazione Provinciale ai sensi della L.R. 12/06/2006, n° 9, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 99/92 così come integrato dalle Direttive emanate dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n° 32/71 del 15/09/2010.

L'appaltatore dovrà disporre di un *Responsabile Tecnico* con almeno tre anni di comprovata esperienza nel settore dello smaltimento dei fanghi di depurazione.

L'appaltatore dovrà disporre di automezzi idonei e personale addetto alla guida degli stessi in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente dalla logistica o dalle condizioni meteorologiche stagionali, fermo restando il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza per i lavoratori.

In particolare, dovrà avere la effettiva disponibilità di almeno *n° 4 semirimorchi a vasca o cassoni scarrabili* da almeno 25 m<sup>3</sup> cadauno, di almeno *n° 3 carrelli spandi fango* e di *n° 3 trattori* attrezzati per l'interramento.

La Ditta appaltatrice dovrà disporre continuamente dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di consumo necessari allo svolgimento del servizio, rispondenti alle norme ed in ottimale stato di manutenzione.

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre l'allontanamento e la sostituzione di mezzi o attrezzature che siano ritenute non idonee all'effettuazione del servizio, fatta salva la responsabilità in capo all'Appaltatore per l'utilizzo delle stesse.

L'appalto non prevede la disponibilità nell'impianto di depurazione di locali per il rimessaggio dei mezzi o delle attrezzature utilizzati dall'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà possedere o comunque disporre continuamente di un idoneo impianto di trattamento e messa in riserva dei fanghi di capacità sufficiente ai quantitativi oggetto dell'appalto, dotato delle necessarie specifiche autorizzazioni in corso di validità. In particolare l'impianto dovrà avere la capacità ricettiva non inferiore a 300 tonnellate da destinare in esclusiva allo stoccaggio dei fanghi del Depuratore Consortile.

In fase di gara l'Appaltatore dovrà indicare l'impianto di trattamento e messa in riserva che intende utilizzare per il servizio e fornire tutta la documentazione comprovante l'autorizzazione all'esercizio e l'effettiva potenzialità di trattamento.

Analoga documentazione dovrà essere fornita per la discarica di smaltimento degli eventuali fanghi non idonei al riutilizzo in agricoltura previo trattamento.

L'appaltatore dovrà avere l'effettiva disponibilità di terreni per lo smaltimento di non meno di 3.700 tonnellate di fango tal quale (t.q.), (quantità media di 750 tonnellate s.s.) all'anno, con almeno 200 ha autorizzati, (di cui 100 ha di seminativi e 100 ha di arborati) da destinare in esclusiva allo smaltimento dei fanghi del Depuratore Consortile.

## **Art. 9**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTATORE**

L'appaltatore deve comunicare, entro 10 giorni dall'affidamento del servizio, un recapito telefonico con costante reperibilità diurna, nei giorni feriali, e deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del responsabile di servizio stesso che dovrà avere ampia delega per rapportarsi con la stazione appaltante e dare disposizione agli operatori dell'appaltatore.

## **Art. 10**

### **RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione appaltante del perfetto andamento e

svolgimento del servizio assunto. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il Responsabile del Procedimento o il Direttore del Servizio del Consorzio avranno la facoltà di ordinare l'allontanamento di quelli che ritenessero non adeguati al servizio, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che i mezzi e le attrezzature utilizzate nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Impresa appaltatrice sarà comunque, sempre, considerata come unica ed esclusiva responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

### **Art. 11**

#### **NORME RELATIVE AL PERSONALE**

L'appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio, è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, l'Elenco nominativo del personale che, per l'esecuzione del Servizio, opererà all'interno dell'impianto di depurazione consortile corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola, dell'idoneità sanitaria e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni volta che avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.

L'appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre una regolare conduzione del servizio, tenendo costantemente adibito ad esso personale idoneo per numero e qualifica.

L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro.

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore di idoneo abbigliamento da lavoro, decoroso ed adeguato al servizio da svolgere. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni atte alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario e antinfortunistico, ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto di quanto previsto nel DUVRI e nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Il personale dovrà infine essere munito di tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da mantenere sempre in vista. Tutto il personale addetto al servizio deve essere fisicamente idoneo, deve usare diligenza e deve tenere un contegno corretto e riguardoso; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione all'appaltatore.

È facoltà della stazione appaltante chiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopra indicati.

Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle ditte subappaltatrici; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.

L'impresa appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art 17 della legge 12 marzo 1999.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell'attività oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori del settore, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice avente configurazione giuridico-sociale di cooperativa deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori del settore.

L'impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso del Servizio previsto dal presente Capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. L'appaltatore prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI – Allegato E), predisposto dal committente e si impegna, in ottemperanza ai disposti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, ad informare il Committente sui rischi determinati delle proprie attività e sulle misure di protezione adottate, nonché a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed a rispettare gli obblighi di coordinamento.

L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore del Consorzio per la risoluzione immediata del contratto e l'incameramento della cauzione, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Tutti gli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore si intendono anche a carico del subappaltatore, ove presente.

## **Art. 12**

### **DIRETTORE DEL SERVIZIO PER CONTO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio individuerà all'inizio del rapporto contrattuale un proprio Direttore del Servizio con l'incarico di dirigere il Servizio per conto dell'Amministrazione Appaltante, dandone comunicazione all'Appaltatore. Il Direttore del Servizio effettuerà le sue comunicazioni, per le normali e ordinarie operazioni, compreso il prelievo e conferimento dei fanghi, sia telefonicamente sia mediante note redatte a mezzo email o fax.

Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Direttore del Servizio, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

Il Consorzio comunicherà all'Appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue

determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraccitati.

### Art. 13

#### NORME DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare l'Appaltatore deve osservare, dove applicabili, le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

Nel presente Appalto non è prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, pertanto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Consorzio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera dd), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. svolgerà, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3 (datore di lavoro committente) del predetto decreto legislativo i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3 (redazione del D.U.V.R.I.).

Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. infatti, all'articolo 26, comma 3 prevede che "il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".

Di seguito vengono elencate sinteticamente le procedure che saranno attuate, per l'appalto in oggetto, in fase di gara, di aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto ed in corso d'opera:

- a) in fase di gara - ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – viene messo a disposizione il "*D.U.V.R.I. Preventivo*";
- b) in fase di aggiudicazione definitiva - secondo le indicazioni dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. - verrà effettuata la *verifica dell'idoneità tecnico - professionale* dell'Impresa affidataria/esecutrice;
- c) prima della stipulazione del contratto - ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - il "*D.U.V.R.I. Preventivo*" verrà integrato con i dati anagrafici dell'Impresa affidataria/esecutrice e, a seguito dell'analisi dei propri rischi specifici e delle eventuali osservazioni della Ditta Concessionaria della Gestione, eventualmente modificato con le proposte integrative dell'Impresa stessa, trasformando quindi il *D.U.V.R.I.* da preventivo a *contestuale*;
- d) prima della stipulazione del contratto - ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le indicazioni del punto 3.2 dell'Allegato XV del medesimo decreto - l'Impresa affidataria/esecutrice dovrà redigere e consegnare un "*Piano Operativo di Sicurezza Tipologico*" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del Servizio.

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Dovrà altresì farsi carico di tutte le prescrizioni documentali e non, richieste dal D.lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 14**

**VARIANTI**

Le indicazioni di cui al precedente art. 6 e dei documenti allegati all'Accordo Quadro e successivamente a ciascun contratto specifico previsto nello stesso Accordo devono essere presi in considerazione dall'Operatore Economico al fine di rendersi conto del complesso del servizio da svolgere. Qualora il RUP, su proposta del Direttore dell'Esecuzione, dovesse ravvisare la necessità di procedere a un'estensione dell'originario importo di un determinato contratto attuativo, potrà semplicemente proporre la sottoscrizione di un ulteriore contratto attuativo avente ad oggetto il Servizio di Raccolta, Trasporto e Riutilizzo in Agricoltura e/o Smaltimento in Discarica Autorizzata dei Fanghi da Depurazione prodotti dall'Impianto di Depurazione Consortile che egli intende estendere, fermo restando che l'ulteriore contratto attuativo proposto rientri nei limiti di spesa complessivi dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione appaltante si riserva facoltà di introdurre nel Servizio, sia all'atto della stipula di ciascun contratto specifico sia in corso di esecuzione dello stesso contratto e finché le attività del Servizio non siano compiute, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'Accordo Quadro senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel presente Capitolato Speciale. Se l'importo di dette varianti non eccede l'importo massimo previsto per l'intero accordo quadro o se la variante non supera l'importo massimo previsto per ogni singolo contratto applicativo, sarà sufficiente che il RUP proceda all'affidamento degli ulteriori servizi dedotti in perizia integrando il contratto specifico applicativo.

In ogni caso, i prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Se poi la perizia di variante dovesse comportare il concordamento di nuovi prezzi - e quindi l'introduzione nell'appalto di servizi non previsti in contratto o nei documenti allegati all'Accordo Quadro - il RUP potrà azionare la previsione normativa di cui al comma 3 dell'articolo 54 del Codice dei Contratti, laddove il legislatore prevede che *"nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta"*.

Solo qualora venga richiesto dal Consorzio una tipologia di servizio non compresa tra quelle indicate in fase di gara, l'Appaltatore dovrà presentare idonea giustificazione del prezzo richiesto (analisi dettagliata), da sottoporre a verifica di congruità da parte del Direttore del Servizio e del Responsabile del Procedimento.

L'offerta così formulata sarà valutata dal Responsabile del Procedimento il quale potrà eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. Se la stessa verrà giudicata congrua il Responsabile del Procedimento, esclusivamente a mezzo di comunicazione scritta, comunicherà all'Appaltatore l'approvazione del preventivo concordato ed il Direttore del Servizio impartirà l'ordine per l'esecuzione del servizio in variante. In caso contrario il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere nuove offerte ad altre Ditte senza che l'Appaltatore possa opporre riserva alcuna.

**Art. 15**

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Il Consorzio pagherà all'Appaltatore le prestazioni effettivamente effettuate utilizzando i prezzi indicati in sede di offerta nell'**All.to E-Offerta economica** da applicare:

- a ciascuna tonnellata di fanghi idonei e inidonei ritirata e regolarmente trasportata a destino: aziende agricole, impianto di trattamento e/o messa in riserva, discarica controllata per rifiuti speciali;
- a ciascuna tonnellata di fanghi idonei ritirata e regolarmente inviata direttamente a recupero in agricoltura (nel prezzo sono comprese le spese per i mezzi di spandimento, per ottenere le autorizzazioni e per l'eventuale stoccaggio temporaneo).
- a ciascuna tonnellata di fanghi inidonei al riutilizzo diretto in agricoltura ma recuperabili se sottoposti a trattamento/condizionamento presso impianto di trattamento/condizionamento prima del successivo recupero in agricoltura (nel prezzo sono compresi l'onere di trattamento/condizionamento e messa in riserva ed i costi per il successivo spandimento in campo).
- a ciascuna tonnellata di fanghi inidonei al riutilizzo in agricoltura e non recuperabili inviati a discarica autorizzata o altro impianto di smaltimento autorizzato (nel prezzo sono compresi l'onere di smaltimento e l'eventuale *eco-tassa*).
- alle analisi periodiche dei fanghi da eseguirsi sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura, così come prodotti dall'*Impianto di Depurazione Consortile*, da eseguirsi sui parametri previsti dalle *tabelle A, B e C* contenute nella citata Direttiva Regionale.
- alle analisi dei fanghi inidonei da eseguirsi per particolari parametri previsti dalle *tabelle A, B e C* contenute nella citata Direttiva Regionale, come modificata dal Decreto Legge 28/09/2018 n. 109 "Decreto Genova", convertito con modifiche dalla Legge n. 16/11/2018 n. 130.

Saranno invece a carico del Consorzio le spese per l'esecuzione delle *analisi di caratterizzazione preventiva dei fanghi prodotti* eventualmente necessarie, come indicato all'art. 5 del presente Capitolato.

I predetti i prezzi indicati in sede di offerta nella *Lista delle prestazioni* rimarranno costanti per tutto il periodo di durata dell'appalto, salvo la possibilità di revisione indicata al precedente articolo 2.

Per la determinazione del quantitativo di fanghi trasferito dall'Impianto di Depurazione alle destinazioni indicate nei punti sopra riportati faranno fede unicamente le pesate di ogni automezzo effettuate presso la pesa del Consorzio o altra pesa il cui utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Servizio, che dovrà essere dotata di attestazione in corso di validità di positiva visita periodica rilasciata da Enti o Laboratori accreditati. La pesa dovrà rilasciare apposita bolla di pesatura. Tutti gli oneri e i costi connessi con le pesate saranno a carico dell'Appaltatore. Le bolle di pesatura saranno allegate alle fatture emesse a giustificazione dell'importo addebitato.

Il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore verrà pagato dal Consorzio a seguito di presentazione di regolari **fatture trimestrali**, da emettere al termine del trimestre di riferimento e cumulative delle prestazioni effettuate nel trimestre. Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del mese di ricevimento della fattura e previo accertamento, da parte del Direttore del Servizio, della regolare effettuazione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e agli eventuali organismi paritetici di settore, dovuti dall'Appaltatore in rapporto al rispettivo settore merceologico di

operatività, nonché della Regolarità fiscale.

Il corrispettivo contrattuale degli oneri di sicurezza sarà liquidato trimestralmente in modo proporzionale al totale stanziato per detta voce.

Sul corrispettivo spettante all'Appaltatore attualmente viene calcolata l'I.V.A. nella misura del 10%, ad eccezione delle analisi che hanno l'I.V.A. al 22%.

Si rammenta che questo Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l'articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l'obbligo di applicazione del meccanismo dello "split payment" previsto dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, da tenere conto in fase di fatturazione.

I pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In caso di raggruppamento temporaneo art. 48 del D.Lgs. 50/16, la fattura sarà emessa dalla Capogruppo e trasmessa alla scadenza dei termini previsti. La fattura di ciascun trimestre dovrà essere accompagnata dalla quietanza di avvenuto pagamento delle competenze dovute dalla Capogruppo alla Mandante per il trimestre precedente.

Analogamente, nel caso in cui siano stati autorizzati subappalti, la fattura di ciascun trimestre dovrà essere accompagnata dalla quietanza di avvenuto pagamento delle competenze dovute al Subappaltatore per il trimestre precedente.

#### **Art. 16**

##### **SOGGEZIONE ALLE NORME DELL'APPALTO**

L'appaltatore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni locali.

#### **Art. 17**

##### **DOCUMENTI CONTRATTUALI APPALTI ATTUATIVI**

Sono documenti contrattuali:

- a) Il Progetto di servizio con il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) L'elenco dei Prezzi Unitari contenuti nell'Offerta: All.to E-Offerta economica;
- c) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

#### **Art. 18**

##### **CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice degli Appalti, nelle modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

**Art. 19**

**INVARIABILITA' DEL PREZZO CONTRATTUALE**

I prezzi unitari offerti per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, quali risultanti dal Verbale di aggiudicazione della gara, rimarranno costanti per tutto il periodo di durata dell'Accordo quadro.

È ammessa unicamente la revisione annuale dei prezzi unitari offerti in sede di gara d'appalto a richiesta dell'impresa appaltatrice ed esclusivamente qualora, ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 si verifichino le seguenti condizioni:

- sia comprovata l'imprevedibilità delle circostanze che hanno determinato un incremento dei prezzi tale da determinare l'insostenibilità del contratto;
- l'istanza di revisione dei prezzi sia formulata dopo la stipula del contratto;
- la stazione appaltante voglia evitare la risoluzione del contratto offrendo all'Appaltatore la possibilità di riequilibrarne le condizioni economiche, risoluzione che l'Appaltatore può sempre domandare, ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, dopo la stipula del contratto per "*eccessiva onerosità sopravvenuta*" nel caso di ipotesi di aumento eccezionale dei prezzi determinate da fattori del tutto imprevedibili.

La revisione prezzi avverrà secondo il 75% della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fornito dall'ISTAT, valutato a partire dalla data di aggiudicazione del servizio. Il peso in fattura verrà imputato sommando le singole pesate riportate nei cartellini emessi dalla pesa di proprietà del «Consorzio», o altra lungo il tragitto verso le aziende agricole o presso l'impianto di trattamento e messa in riserva o presso la discarica controllata di smaltimento. Alla fattura dovrà essere aggiunto un allegato riportante il dettaglio delle singole pesate addebitate.

**Art. 20**

**DOMICILIO**

Tutte le comunicazioni inerenti al Servizio di cui al presente capitolato saranno indirizzate all'Appaltatore o al suo legale rappresentante al domicilio eletto, indicato nel contratto di Accordo quadro. L'Appaltatore dovrà inoltre indicare un recapito telefonico per le relative comunicazioni.

**Art. 21**

**OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appalto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

**Art. 22**

**SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto relativo

all'appalto del servizio in oggetto sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

**Art. 23**

**CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' espressamente vietato alla Ditta Aggiudicataria cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto.

**Art. 24**

**RISOLUZIONE E DECADENZA DAL CONTRATTO**

L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento;
- c) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Capitolato;
- d) gravi o reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;
- f) accertata totale insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
- g) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri, senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante;
- h) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.

Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Consorzio notifica all'Appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica, trascorsi i quali il Consorzio si esprimerà in merito. La risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Per le ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c..

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli art. 1453 e 1454 c.c., cosicché il Consorzio, potrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro quindici giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., l'Appaltatore dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità. Il Consorzio, oltre al diritto al risarcimento dei danni, potrà immediatamente incamerare la

cauzione od esercitare il diritto sulla fideiussione.

#### Art. 25

#### REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, PENALITÀ, ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Appaltatore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'Impresa riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Consorzio procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente capitolato saranno applicate penalità nelle misure seguenti:		
Per ogni giorno di ritardo, oltre il primo, nel ritiro dei semirimorchi a vasca (o cassoni scarrabili) dalla data di notifica da parte del Direttore del Servizio, anche verbale o telefonica, del completamento del carico dei fanghi.	€	150,00
Altre violazioni alle prescrizioni del presente capitolato (per ogni singolo episodio)	€	100,00

Nel caso di recidiva, nel termine di uno stesso semestre, le penalità sono raddoppiate.

In presenza di inadempienze che mettano a rischio o impediscano la corretta e puntuale esecuzione delle attività del Consorzio, il Consorzio medesimo, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altra Ditta: in tal caso i costi sostenuti dalla stazione appaltante verranno addebitati per intero all'impresa appaltatrice.

Le penali maturate saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti dell'appaltatore. Il Consorzio potrà inoltre rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività.

#### Art. 26

#### CONTROVERSIE

Foro competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è quello di Oristano.

## INDICE

### OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO

Art.	Descrizione	Pag.
1	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	1
2	IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	2
3	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	3
4	STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ACCORDO QUADRO	4
5	PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI	5
6	DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE NEI CONTRATTI SPECIFICI ATTUATIVI	6
7	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
8	REQUISITI TECNICI DELL'APPALTATORE	10
9	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTATORE	11
10	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	11
11	NORME RELATIVE AL PERSONALE	12
12	DIRETTORE DEL SERVIZIO PER CONTO DEL CONSORZIO	13
13	NORME DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	14
14	VARIANTI	15
15	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	16
16	SOGGEZIONE ALLE NORME DELL'APPALTO	17
17	DOCUMENTI CONTRATTUALI APPALTI ATTUATIVI	17
18	CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
19	INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE	18
20	DOMICILIO	18
21	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
22	SPESE DI CONTRATTO	18
23	CESSIONE DEL CONTRATTO	19
24	RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO	19
25	REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, PENALITÀ, ESECUZIONE D'UFFICIO	20
26	CONTROVERSIE	20